



Determinazione n. 166737
in data 7 giugno 2022

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento

Procedura di selezione per il reclutamento di militari atleti della Guardia di finanza.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di Polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante *“Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo del Codice civile”*, e, in particolare, gli articoli 316, 317 e 320;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”* e, in particolare, l’articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”* e, in particolare, l’articolo 26;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *“Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione*

del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *“Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto”*, e, in particolare, l’articolo 19 che ha modificato l’articolo 3, nota 2, dell’allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *“Disciplina dell’imposta di bollo”*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e, in particolare l’articolo 32 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente *“Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia”*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, gli articoli 259 e 260;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* e, in particolare, l’articolo 66, comma 9-bis;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*, e in particolare, l’articolo 73, comma 14;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e, in particolare, l'articolo 9-bis, come da ultimo modificato dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* e, in particolare, l'articolo 10, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni, recante *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”*, e, in particolare, l'articolo 28 concernente i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2020, recante *“Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTA la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante Generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;

VISTA la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalità per lo

svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento,

DETERMINA

Art. 1

Reclutamento degli allievi finanziari atleti Ambito di applicazione

1. Con la presente determinazione, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di arruolamento, le modalità di accertamento dei requisiti, la composizione della commissione, l'individuazione dei titoli da valutare e i punteggi massimi a essi attribuibili, nonché le modalità di formazione delle graduatorie uniche di merito, nella procedura di selezione per il reclutamento di allievi finanziari da destinare al Centro Sportivo della Guardia di finanza, in qualità di atleti.
2. Gli aspiranti che svolgono attività agonistica nelle discipline sportive di cui all'allegato 1, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'arruolamento di allievi finanziari atleti.
3. La disponibilità dei posti, ripartita per contingente ordinario e contingente di mare, è definita, annualmente, per ciascuna disciplina sportiva con apposita determinazione del Comandante Generale.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie uniche di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
5. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva ordinaria gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, compatibilmente con la disponibilità di posti per la disciplina sportiva praticata. In relazione a particolari necessità e nei limiti di cui al comma 3, il Centro Sportivo può richiedere al Comando Generale, per il tramite gerarchico, di indire una procedura selettiva straordinaria cui ammettere, altresì, gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
6. La procedura di selezione prevede:
 - a) la valutazione dei titoli;
 - b) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - c) l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura

1. Possono partecipare alla procedura di selezione di cui all'articolo 1 i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
 - a) godano dei diritti civili e politici;
 - b) abbiano, alla data del 30 giugno (ovvero del 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria) dell'anno di riferimento, compiuto:
 - (1) il diciassettesimo anno e non superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età, se candidati per le discipline sportive tiro a segno, tiro a volo e vela;

- (2) il diciassettesimo anno e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età, se candidati per le discipline sportive atletica leggera, judo, karate, nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo in acque libere, tuffi, scherma, sci alpino, sci fondo invernale, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, bob, pattinaggio sul ghiaccio velocità pista lunga e *short track, ski cross, snowboarding*, sci alpinismo e *curling*;
- (3) il diciottesimo anno e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età, se candidati per le discipline sportive canoa e canottaggio;
- (4) il diciassettesimo anno e non superato il giorno di compimento del trentesimo anno di età, se candidati per la disciplina sportiva *skateboarding*.

Il limite anagrafico massimo di cui ai punti (2) e (3) è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino al 30 giugno stesso (ovvero fino al successivo 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria), comunque non superiore a tre anni, per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;

- c) abbiano, se minorenni all'atto della data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
- d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
- g) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
- h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per coloro che partecipano per il contingente di mare, per inattitudine al volo;
- i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
- l) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- m) abbiano ottenuto, qualora già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva.

2. I suddetti requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti – a pena di esclusione dalla procedura reclutativa – alla data del 30 giugno (ovvero del 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria) dell’anno di riferimento e alla data dell’effettivo incorporamento.

Art. 3 **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “<https://concorsi.gdf.gov.it>”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Dal 1° gennaio di ciascun anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento. Le istanze di partecipazione presentate sino al:
 - a) 30 giugno dell’anno di riferimento, sono considerate ai fini della partecipazione alla procedura ordinaria;
 - b) 31 ottobre dell’anno di riferimento, sono considerate ai fini della partecipazione all’eventuale procedura straordinaria.
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it;
 - b) Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
3. Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata alla quale dovranno essere allegate, mediante l’apposita funzione *upload*, le scansioni:
 - a) del *curriculum* personale costituito da documenti ufficiali rilasciati dal C.O.N.I. o, per esso, dalle Federazioni sportive nazionali e dai Comitati Regionali, attestanti i risultati conseguiti in ambito internazionale e nazionale;
 - b) della “tessera” rilasciata dalla Federazione competente, da cui risulti la società sportiva di provenienza.
4. Il concorrente minorenni dovrà altresì:
 - a) ricorrere al/ai sistemi di identificazione specificato/i con apposito avviso sul portale di cui al comma 2 ed essere in possesso di un *account* PEC in uso a uno dei titolari della responsabilità genitoriale;
 - b) effettuare, al termine della procedura di compilazione dell’istanza, il salvataggio in locale del PDF relativo all’assenso a contrarre l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami clinici e strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale che, una volta stampato e corredato per esteso dalla firma autografa, a pena di nullità, di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore, dovrà essere scansionato e caricato a portale, mediante l’apposita funzione “*upload*”, unitamente alla scansione fronte-retro dei/del documenti/o di riconoscimento in

corso di validità dei/del sottoscrittore/e.

5. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda (30 giugno in caso di partecipazione alla procedura ordinaria, ovvero il 31 ottobre per quella straordinaria) e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 2, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e della documentazione di cui al precedente comma 3, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoatleti@pec.gdf.it entro il 30 giugno in caso di partecipazione alla procedura ordinaria, ovvero il 31 ottobre per quella straordinaria.

Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenni, il modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale. L'istanza dovrà essere corredata, in tal caso, dalla fotocopia fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di quelli degli ulteriori sottoscrittore. A tal fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*".

7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> o secondo le modalità di cui al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1 e 6.
8. Successivamente al termine di cui ai commi 1 e 6, eventuali variazioni di residenza, dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata – sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>;

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato:
 - a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati relativi al luogo di residenza, *account* di posta elettronica certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata – sezione Profilo Utente;
 - b) deve dichiarare:
 - (1) per quale disciplina sportiva agonistica e la specialità/categoria/classe intende concorrere, scelta tra quelle di cui all'allegato 1;
 - (2) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
 - (3) il possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 della presente determinazione;
 - (4) il titolo di studio posseduto;

- (5) l'eventuale possesso di uno o più titoli preferenziali richiamati al successivo articolo 16 e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli richiamati nella tabella "P" dell'allegato 3 della presente determinazione. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
- (6) di essere a conoscenza delle disposizioni della presente determinazione e, in particolare, degli articoli 11, 16 e 19, concernenti le modalità di valutazione dei titoli posseduti, della notifica delle graduatorie uniche di merito e degli altri provvedimenti e comunicazioni relative alla presente procedura di selezione.
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, è sempre possibile modificarne – entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1 – i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
- aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 20 della presente determinazione;
 - essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione e istruttoria delle domande di partecipazione

- Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
 - siano incomplete del *curriculum* sportivo e/o della tessera rilasciata dalla competente Federazione sportiva;
 - non siano corredate, se previsto, dall'atto di assenso/autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), debitamente sottoscritto da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore e/o dai relativi documenti di riconoscimento in corso di validità;
 - pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 2 e debitamente sottoscritte, pervengano:
 - oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
 - con modalità differenti da quelle previste;
 - all'indirizzo di posta elettronica *concorsoatleti@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*";

- d) se previsto, non siano sottoscritte dai candidati e/o per i minorenni, non siano corredate dall'atto di assenso di cui all'articolo 3 debitamente sottoscritto da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore e/o dalla scansione fronte/retro del/dei documento/i di riconoscimento in corso di validità.
2. Il Centro di Reclutamento, verificata la regolarità e la completezza delle domande di partecipazione per le discipline sportive messe a concorso nell'anno di riferimento presentate entro il 30 giugno di ogni anno (ovvero entro il successivo 31 ottobre, in caso di indizione della procedura selettiva straordinaria), le invia – corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) – al Centro Sportivo che provvede a:
- a) esprimere un parere in ordine alla compatibilità tra la disciplina sportiva per la quale il candidato ha presentato domanda e quelle previste all'articolo 1, commi 2, 3 e 5;
- b) stilare, per quelle ritenute compatibili, una relazione tecnica, sulla base della quale la Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), provvede all'attribuzione ai titoli sportivi dell'eventuale punteggio previsto nelle tabelle in allegato 3 e alla valutazione, nell'ambito della specialità per la quale il candidato concorre, di quelle gare particolarmente competitive, utili a meglio definire il livello del candidato, avuto riguardo all'età e al *curriculum* nel suo complesso.
3. Il parere e/o la relazione tecnica di cui al comma 2 sono sottoscritti dal competente Comandante di Nucleo atleti, dal Comandante del Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle" nonché dal Comandante del Centro Sportivo e restituite al Centro di Reclutamento, unitamente alla documentazione di cui al comma 2, per le successive incombenze.
4. Decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), tutte le istanze di partecipazione alla procedura selettiva ordinaria e/o straordinaria presentate nell'anno di riferimento per una disciplina sportiva diversa da quelle di cui all'allegato 1 oppure diversa da quelle annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento.
5. I provvedimenti di archiviazione di cui al presente articolo sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
6. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi alla procedura di selezione e al successivo corso di formazione, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

Art. 6 Documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:

- a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. È altresì onere degli aspiranti ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'articolo 12, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli maggiorativi di punteggio di cui alla tabella "P" dell'allegato 3 e/o di quelli preferenziali previsti al successivo articolo 16 anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoatleti@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza della "*ricevuta di avvenuta consegna*".

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo sostenimento dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

- 3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.
- 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7

Commissione giudicatrice

- 1. La Commissione giudicatrice, annualmente nominata con determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali è presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
 - a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, per la valutazione dei titoli e la redazione delle graduatorie uniche di merito, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza di cui uno in forza al Centro Sportivo, membri;
 - b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza, da almeno due ufficiali medici, e da un medico appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana membri;

- c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza, da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), e da un medico appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana, membri;
 - d) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
- 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
 - 3. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
 - 4. Le Sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d), possono avvalersi, durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8

Adempimenti delle Sottocommissioni

- 1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dalla presente determinazione e dalle vigenti disposizioni normative.
- 2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
- 3. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Esclusione dalla procedura reclutativa

- 1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui alla presente determinazione.
- 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
- 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10
Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame i candidati devono esibire la carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11
Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Con riferimento ai titoli di studio, alle benemerienze e ricompense, la Sottocommissione di cui al comma 1 provvede all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione previsti dalla tabella "P" in allegato 3.

I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Con riferimento ai titoli sportivi, la predetta Sottocommissione provvede:
 - a) alla valutazione dei risultati ottenuti dai candidati, almeno nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva ordinaria o straordinaria, in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei e italiani, nonché di altre competizioni che siano al minimo di livello nazionale;
 - b) all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione nei limiti massimi fissati dalle tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L", "M", "N" e "O" in allegato 3, tenendo conto delle proposte formulate con la relazione tecnica prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b).
4. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella valutazione dei titoli sportivi, il punteggio minimo riportato, per ciascuna disciplina, nelle tabelle in allegato 3.
5. I candidati che conseguono il punteggio minimo previsto sono convocati, a cura del Centro di Reclutamento, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
6. I candidati che non raggiungono il punteggio minimo previsto sono considerati non idonei ed esclusi dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è comunicato agli interessati, per il tramite del Centro di Reclutamento, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al comma 6, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12
Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati in ragione delle condizioni in cui si trovano i soggetti al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito *internet* del Corpo *www.gdf.gov.it*. In tema di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 sono eseguiti i seguenti esami e visite:
 - a) visita medica generale;
 - b) esame delle urine ed ematochimici;
 - c) visita neurologica;
 - d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 - e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione della procedura di selezione.

5. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, hanno già conseguito l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
 - a) visita medica generale;
 - b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
 - c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai sensi del comma 4.

In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 12.

7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:

a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata – inderogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Finanziari – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Centro di Reclutamento.

Entro il medesimo termine, la citata documentazione può essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm030000p@pec.gdf.it* purché:

(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla *“ricevuta di avvenuta accettazione”* purché in presenza di *“ricevuta di avvenuta consegna”*.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;

b) non è accolta:

(1) qualora sia avanzata oltre il termine *sub a)*;

(2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:

(a) rilasciata oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento;

(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5.

8. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore fase selettiva gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 6.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
10. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 8, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 7, può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.

Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - b) positività alle sostanze psico-attive, accertato anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello;
 - c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
12. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
 - a) nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 11, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
 - b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dalla procedura.
14. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 13

Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale:

- a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
- b) un certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- c) un *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
- d) se di sesso femminile, ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;

- e) un certificato medico (*format* in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di non idoneità.

2. Sono causa di esclusione dal concorso:

- a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
- b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

3. Le aspiranti devono altresì produrre un *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopraindicato, al predetto *test* presso il Centro di Reclutamento.

Le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria della presente procedura reclutativa.

4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:

- a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
- b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), potrà concedere – per una sola volta – il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle

visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dalla procedura reclutativa.

5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 14

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale secondo le modalità comunicate dal Centro di Reclutamento.
2. L'idoneità attitudinale dei candidati è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
 - a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.
6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove selettive

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale

previsti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 14, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoatleti@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova selettiva ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16

Graduatorie uniche di merito

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), redige graduatorie uniche di merito, distinte per contingente, disciplina e specialità/categoria/classe.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità al termine delle fasi concorsuali.
3. Ciascuna graduatoria si ottiene sommando i punti attribuiti ai singoli candidati nella valutazione dei titoli, secondo le modalità di cui all'articolo 11.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terrà conto – per quanto compatibili – dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d'età in applicazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura reclutativa (30 giugno in caso di partecipazione a quella ordinaria, ovvero il 31 ottobre per quella straordinaria) e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie uniche di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
6. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it*, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

7. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, comma 4, sono incorporati i candidati che, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al comma 1, sono compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna disciplina sportiva e specialità/categoria/classe.

I candidati, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive Amministrazioni consegnando all'Istituto di Istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attività addestrativa, copia:

- a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
- b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

8. I posti, eventualmente, rimasti scoperti per rinuncia o per mancanza di candidati dichiarati idonei possono essere colmati mediante l'indizione, nello stesso anno, della procedura di selezione straordinaria prevista dall'articolo 1, comma 5.

Art. 17

Mancata presentazione al corso dei vincitori

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per l'incorporamento, è considerato rinunziatario qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato al Comandante del Centro Sportivo della Guardia di finanza che provvederà a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione, dandone comunicazione al Centro di Reclutamento e alla Legione Allievi della Guardia di finanza.

Art. 18



Spese di partecipazione alla procedura

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 19

Sito *internet* e *app mobile* "GdF Concorsi", informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale

attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e tramite l'APP Mobile "GdF Concorsi", disponibile sui servizi di distribuzione digitale *Google Play*  e *App Store*  oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.

2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'articolo 3 del presente bando di concorso.

È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattività di detta casella postale.

3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoatleti@pec.gdf.it.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura reclutativa o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it.
Il "punto di contatto" del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma, via delle Fiamme Gialle, 18/22 - *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
 - c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dalla procedura di reclutamento;
 - d) il trattamento dei dati personali:
 - (1) è finalizzato:
 - (a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316;
 - (b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

- (2) è limitato a quanto “*necessario per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico*” (art. 6, par. 1, lett. e, del RGPD) e, relativamente alle “*categorie particolari di dati personali*” di cui all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obblighi “*in materia di diritto del lavoro*” (art. 9, par. 2, lett. b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
- (3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle Sottocommissioni previste dalla presente determinazione, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD e dall’articolo 2-*ter* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
- (4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza, nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- (5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell’ambito della presente determinazione ovvero da norme di legge o regolamenti e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
- (6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’articolo 49, paragrafi 1, lettera d), e 4, del RGPD;
- e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
- f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha il diritto di:
- a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza, anche telematica,

al “punto di contatto” del titolare (Centro di Reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 21
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Dalla data di pubblicazione sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> della presente determinazione è abrogato il provvedimento n. 853/2022, datato 3 gennaio 2022.

Roma, 7 giugno 2022

F.to
(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)